



**RINNOVO CONVENZIONE DI TIROCINIO TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E L'UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI.**

**VERBALE**

Il 20 gennaio 2010 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

| N. progressivo | Cognome e Nome     | Qualifica   | Presenze |
|----------------|--------------------|-------------|----------|
| 1              | Oldrini Giorgio    | Sindaco     | SI       |
| 2              | Morabito Demetrio  | Vicesindaco | SI       |
| 3              | Amato Vincenzo     | Assessore   | SI       |
| 4              | Brambilla Ersilia  | Assessore   | SI       |
| 5              | Chittò Monica      | Assessore   | SI       |
| 6              | Di Leva Pasqualino | Assessore   | SI       |
| 7              | Pozzi Alessandro   | Assessore   | NO       |
| 8              | Teormino Lucia     | Assessore   | SI       |
| 9              | Urro Giovanni      | Assessore   | SI       |
| 10             | Zucchi Claudio     | Assessore   | SI       |

Partecipa il Vice Segretario generale Massimo Piamonte.

Assume la presidenza il Sindaco Giorgio Oldrini che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

**Il Sindaco sottopone alla Giunta comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:**

**RINNOVO CONVENZIONE DI TIROCINIO TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E L'UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI.**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di apporla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'articolo 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

#### **DELIBERA**

- di approvare la proposta avente per oggetto:

**RINNOVO CONVENZIONE DI TIROCINIO TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E L'UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI.**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00

La cartella contiene:

Proposta di deliberazione (1 pagina)  
Relazione a firma Dott. Ottolenghi (1 pagina)  
Convenzione di tirocinio (1 pagina)  
Foglio pareri (1 pagina)

**OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE DI TIROCINIO TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E L'UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

- vista l'allegata relazione del settore Relazioni esterne, che si intende far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

**DELIBERA**

1. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e di procedere alla sua sottoscrizione per il rinnovo;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico dell'amministrazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;

**RELAZIONE**

Il Comune di Sesto San Giovanni ha, nel corso degli anni, sostenuto il contatto con le università e, in particolare, ha accolto giovani studenti tirocinanti per avvicinare l'esperienza di studio a quella lavorativa, anche nella pubblica amministrazione. A questo fine sono state stipulate convenzioni che regolano l'attività di tirocinio di studenti laureandi e laureati, frequentanti corsi di laurea o scuole di specializzazione post laurea, con tutti gli atenei del territorio milanese ed alcuni extra territoriali (Roma, Torino, Bergamo).

Si ricorda che il tirocinio è proposto dalle università ai propri studenti, in corso di studi e laureati da non più di 18 mesi; è un progetto didattico monitorato costantemente dal tutor dell'università e da un supervisore interno; non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere di spesa per l'amministrazione comunale.

A fronte dell'imminente scadere della Convenzione di tirocinio con l'Università Commerciale Luigi Bocconi, in data 22/01/2010, si propone di approvarne l'allegato schema di convenzione e la sua sottoscrizione, dichiarando il presente atto immediatamente eseguibile.

Sesto San Giovanni, 11/01/2010

Il Direttore  
Settore Relazioni esterne  
Federico Ottolenghi

# CONVENZIONE DI TIROCINIO

La presente convenzione regola i rapporti tra l'**Università Commerciale Luigi Bocconi, Via Sarfatti, 25, 20136 Milano (MI)**, codice fiscale n.80024610158, d'ora in avanti "l'Università", rappresentata dal Procuratore Speciale Dott.ssa Laura Candotti (nata a Gorizia il 05/03/1970), Responsabile della Divisione Mercato e l'Azienda/Ente/Studio Professionale **Comune di Sesto San Giovanni, p.zza della Resistenza 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI)** codice fiscale 02253930156, rappresentata da Federico Ottolenghi (nato a Milano il 14/09/1964), d'ora in avanti "l'Ente", concernente tirocini formativi e di orientamento, d'ora in avanti "tirocini o stage", presso il suddetto Ente. L'attivazione dei tirocini avviene in base alle disponibilità aziendali.

art.1: Il programma dei tirocini formativi e di orientamento, concordato dall'Ente con l'Università, ha come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico e di agevolare la scelta professionale di studenti, laureati e coloro che frequentano corsi Master, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento e di specializzazione dell'Università.

art.2: Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza nell'Ente è seguita e controllata da un tutore aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e cui risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, e da un tutore dell'Università. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante deve:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

art.3: La durata dei tirocini varia da due a sei mesi (la normativa prevede una durata massima di 12 mesi per gli studenti e i laureati da non più di 18 mesi e per coloro che hanno conseguito gli altri titoli di studio sopraindicati da non più di 18 mesi: nel computo del limite non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità). L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente all'Università l'eventuale interruzione dell'esperienza di tirocinio. Salvo accordo fra le parti o gravi e giustificati motivi e/o cause di forza maggiore, l'interruzione comporterà per il tirocinante la sospensione per un periodo di un mese dalla possibilità di formalizzare un nuovo tirocinio.

art.4: Le aziende possono ospitare tirocinanti nei seguenti limiti:

- aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

art.5: L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente all'Università tutte le informazioni relative al tirocinante, al contenuto e al periodo di avvio di ciascun tirocinio. Il tirocinio viene formalizzato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei tutori), nonché quanto indicato all'Art. 6 della presente convenzione in materia di copertura assicurativa. Tale documento è inviato dall'Università al tirocinante e all'Ente e viene da entrambi controfirmato per accettazione. L'Università si impegna a trasmettere alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

art.6: Per i tirocini in Aziende che operano su territorio nazionale, l'Università provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato (Posizione INAIL n. 6477566/51). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire all'Ente la necessaria documentazione. Analoga segnalazione deve essere trasmessa all'Università. Il tirocinante sarà altresì garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università (Polizza RC 52373820 Allianz Spa) durante tutto il periodo del tirocinio. Entrambe le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Ente e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Gli obblighi previsti dall'art.7 del D.Lgs. 626/94 e dalle successive modifiche ed integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

art.7: Al termine di ogni tirocinio, l'Ente si impegna a redigere un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio da rilasciare al tirocinante. Al termine dell'esperienza di stage sia il tirocinante sia il tutor aziendale si impegnano a compilare la valutazione finale di tirocinio fornita dall'Università e a restituirla al Career Service.

art.8: Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione avviene ai sensi della legge 196/2003.

art.9: Per tutto quanto non concordato tra le parti, si fa riferimento alla normativa vigente (art. 18 legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativo decreto attuativo 25 marzo 1998, n. 142 e decreto interministeriale del 22 marzo 2006).

art.10: La presente Convenzione ha validità di due anni con rinnovo tacito salvo disdetta o variazione scritta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Data **L'Università Bocconi**

**Il Procuratore Speciale**

**Il Comune di Sesto San Giovanni**

**Il direttore del Settore Relazioni esterne**

*Federico Ottolenghi*

*(timbro e firma)*